



## STATUTO dell'associazione "MUSICA CONTRO LE MAFIE"

### TITOLO I - Denominazione - sede

#### ART. 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata: "MUSICA CONTRO LE MAFIE"

#### ART. 2

L'associazione ha sede in Rossano (CS) alla Via G.B. Morgagni n° 17, potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

### TITOLO II - Scopo e Oggetto

#### ART.3

L'associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica. Essa intende: promuovere, sviluppare e diffondere la cultura "antimafia" e la "Legalità" attraverso attività legate al mondo dello spettacolo e gli Artisti operanti in tutto il mondo. Aderire come socio all'Associazione "Libera" (Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie). Promuovere iniziative culturali e di spettacolo tese a combattere la mafia in tutte le sue manifestazioni; Promuovere iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile e democratica mediante ricerche, lavori individuali e di gruppo, indagini, seminari, tavole rotonde, concerti, contest musicali, dibattiti, convegni, cine-forum ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del fenomeno mafioso nelle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume; Promuovere iniziative nelle scuole, nelle università, nei quartieri, nei posti di lavoro, ecc; Promuovere la collaborazione con organizzazioni sindacali, culturali, politiche e religiose; Promuovere studi e ricerche sul fenomeno mafioso e sulle altre forme di criminalità organizzata. Promuovere iniziative tese alla raccolta di fondi da destinare ad Associazioni, cooperative e quant'altro impegnate in prima linea contro le mafie. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile la diffusione della cultura della "legalità" con la produzione e la distribuzione di opere e mediante la divulgazione, la valorizzazione dell'arte come strumento di "lotta alle mafie" con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, della musica, della pittura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci e dei loro principi "antimafia". Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, della pittura, della comunicazione, della musica, della scultura, della fotografia, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale. Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di:

a) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, corsi di pittura, di storia dell'arte, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli e mostre itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza, la pittura e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;

b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, mostre, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, alla pittura e all'arte in generale;

c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;

d) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

e) attivare iniziative musicali e culturali ed artistiche in generale, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato (con maggiore attenzione a quelle operanti nella Lotta alle Mafie e nella diffusione della legalità) operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

f) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, musicisti, pittori, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

g) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e di pittura e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Sale espositive, Biblioteche e/o Fonoteche;

h) avviare ricerche di storia locale, storia della musica, storia dell'arte, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali ed artistiche di ieri e di oggi senza limiti territoriali;

i) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, della pittura e dell'arte in generale; A tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, sale di esposizione, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

l) promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

#### ART.4

L'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione, per perseguire le sopra citate finalità, potrà stipulare convenzioni con Enti e instaurare rapporti di lavoro e/o collaborazione con privati ed altre associazioni. E' fatto obbligo all'associazione di non distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

#### TITOLO III - Soci

#### ART.5

L'associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Possono essere soci le persone fisiche, le associazioni e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura e nel termine fissati dall'Assemblea Ordinaria. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori. La quota degli associati è intrasmissibile per atto tra vivi ed è vietata la sua rivalutazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi della Comunità Europea e di altri organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

#### ART.6

Sono soci fondatori coloro che con la loro attività hanno reso possibile la creazione dell'associazione e l'acquisizione di tutti i beni che ne formano il patrimonio all'atto dell'approvazione del presente Statuto.

#### ART.7

Sono soci ordinari coloro che aderendo al presente Statuto accettano di condividere le finalità dell'associazione impegnandosi al loro conseguimento.

#### ART.8

Sono soci sostenitori coloro i quali aderendo condividono le finalità dell'associazione senza poter operare (per motivazioni logistiche, territoriali e di distanza dalle sedi ufficiali) attivamente. Essi non hanno diritto di voto.

#### ART.9

Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo deliberi di attribuire tale qualità, in considerazione dell'eminente ruolo culturale, politico e sociale da essi ricoperto nel campo di intervento dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto. L'ammissione del nuovo socio è disposta dal Consiglio Direttivo. Coloro che desiderano divenire Soci Ordinari o soci sostenitori sono tenuti a presentare una richiesta scritta, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, precisando i propri dati anagrafici, il motivo per cui vogliono entrare a far parte dell'associazione e l'impegno ad osservare il presente Statuto. Al Consiglio Direttivo compete di esaminare la richiesta di ammissione e decidere in merito dell'accoglimento della stessa, senza l'obbligo di precisare, nella comunicazione da farsi all'interessato, il motivo dell'eventuale rifiuto.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che essi abbiano versato la quota associativa.

#### ART.10

La qualifica di socio fondatore e ordinario dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

#### ART.11

La qualità di Socio si perde: per decesso, per rinuncia o per esclusione.

#### ART.12

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato. Può essere escluso dall'associazione il socio che si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi. Ogni socio può recedere dall'associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando l'espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dall'associazione. In nessun caso, l'associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

#### ART.13

L'anno sociale comincia il 1° Gennaio di ogni anno.

#### ART.14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### TITOLO IV - L'Assemblea ordinaria e straordinaria

#### ART.15

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci ordinari iscritti nei registri degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Presidente;
- discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi ;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione, sull'attività da esso svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea straordinaria.

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### ART.16

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione di trenta giorni e non oltre.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta o via mail a ciascun socio o in alternativa o mediante affissione di avviso di convocazione nelle sede dell'associazione con preavviso di almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, l'ora e del luogo di riunione.

#### ART.17

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, oppure da persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale Assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci. Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata dei presenti.

#### ART.18

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere uno o due scrutatori fra i presenti.

### TITOLO V - Consiglio Direttivo

#### ART.19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due (2) sino ad un massimo di cinque (5) membri, soci e non, eletti dall'Assemblea ordinaria per il periodo determinato all'atto della nomina. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

a) eseguire le deliberazioni Assemblea;

- b) approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;
- c) redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'associazione;
- d) curare i rapporti con altri organismi;
- e) redigere e proporre all'Assemblea dei soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
- f) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria che gli consenta di raggiungere gli scopi per i quali l'associazione è stata costituita.

#### ART.20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, se non ha provveduto l'Assemblea dei soci, un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo, può, inoltre, nominare un Segretario.

#### ART.21

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di una volta ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata ovvero per fax o e-mail, inviata almeno due giorni prima dalla data di convocazione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno un giorno prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora siano presenti la totalità dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno i 1/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Alla riunione del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio Sindacale, se nominato, ed i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

TITOLO VI - Del Presidente, Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

#### ART. 22

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente dura in carica per il periodo indicato dall'assemblea in sede di nomina. In qualsiasi momento, la maggioranza del Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la revoca del mandato al Presidente per violazione dei doveri o per comportamento ritenuto contrario agli interessi dell'associazione. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vice Presidente.

Sono comunque compiti specifici del Presidente:

- convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto;
- curare l'immagine dell'associazione;
- promuovere attività e iniziative insieme ad altre Associazioni ed Enti;
- aderire, sentito il Consiglio Direttivo, a nome dell'associazione alle iniziative che ritiene compatibili con gli scopi e l'immagine della stessa.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

#### ART.23

Il Vice - Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART.24

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo la nomina può eleggere al suo interno un Segretario. Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione operativa dell'associazione ed in particolare modo dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, può in qualunque momento revocare il mandato al Segretario per violazione dei doveri o per comportamento ritenuto contrario agli interessi dell'associazione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia provveduto a nominare un segretario, tutte le di lui funzioni saranno assunte dal Presidente.

#### ART.25

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

#### TITOLO VII - Il Collegio dei Revisori

#### ART.26

L'associazione potrà nominare un Collegio dei Revisori che sarà composto da tre (3) membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea anche fra i non soci. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre (3) anni, sono rieleggibili alla scadenza del mandato e la carica è gratuita. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente, ma almeno tre volte l'anno, la contabilità sociale. Al loro interno nominano un Presidente che dovrà firmare il Conto Consuntivo, il Bilancio di Previsione e tutti i modelli che lo richiedono. Il Collegio dei Revisori deve essere invitato ad intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

#### Bilancio

#### ART.27

Ogni anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

#### TITOLO VIII - Dipendenti e collaboratori

#### ART. 28

Per lo svolgimento delle proprie attività e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo l'associazione può assumere personale a tempo determinato o indeterminato. I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

#### TITOLO IX - Modifiche dello Statuto

#### ART.29

Le modifiche dello Statuto sono disposte dall'Assemblea straordinaria. Non possono essere apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell'associazione, venendo a stravolgere le finalità sostanziali della stessa.

#### TITOLO X - Dello scioglimento

#### ART.30

Lo scioglimento dell'associazione avviene per scadenza del termine ovvero può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 50% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci a maggioranza assoluta dei voti da parte dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre associazioni con scopi simili o a fini di pubblica utilità.

#### TITOLO XII - Disposizioni finali

#### ART. 31

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

#### ART. 32

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto vale quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre Leggi dello Stato.



**Musica** contro le **mafie**®